

NOTA ESPLICATIVA

A seguito della delibera n. 60/09/CSP del 22 aprile 2009, recante approvazione del “*Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, adottato ai sensi dell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, le locuzioni contenute nell’articolo 7, commi 4 e 5, del “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009 e modificato con delibera n. 291/09/CONS del 20 maggio 2009, relative alle “*opere realizzate per conto terzi*” e al “*codice di condotta*”, devono intendersi riferite, rispettivamente, alla “*produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un operatore radiotelevisivo*” di cui all’articolo 2, comma 5 del Regolamento approvato con delibera 60/09/CSP e al “*codice di condotta*” di cui all’articolo 3, comma 6, del medesimo Regolamento.